

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	129
Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera <i>a</i>), e 12, comma 1, lettere <i>s</i>) e <i>t</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti « Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Esame e rinvio</i>)	130
Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i>), e articolo 14, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Esame e rinvio</i>)	131
AVVERTENZA	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Audizioni informali del professor Sabino Cassese e del professor Bruno Dente in merito allo schema di decreto legislativo recante « Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale »	132
SEDE PLENARIA:	
Schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera <i>a</i>), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	138
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	141
Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera <i>b</i>), e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	137
AVVERTENZA	137

SEDE PLENARIA

Martedì 20 luglio 1999. — Presidenza
del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

La seduta comincia alle 13.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con

lettera in data 14 luglio 1999, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 14 luglio 1999 il predetto provvedimento alla Commissione per il prescritto parere.

Inoltre comunica che sono state depositate le proposte di parere sugli schemi di decreto legislativo riguardanti, rispettivamente, il riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri e la riforma dell'organizzazione del Governo.

Per quanto riguarda la proposta di parere sullo schema di decreto legislativo concernente la riforma dei ministeri, fa notare che la proposta prevede due importanti innovazioni rispetto al testo del Governo.

In primo luogo si propone un'innovazione di carattere istituzionale relativa alla figura dei ministri ed alla composizione del Governo, fortemente elastica, in analogia con il modello di altri Paesi europei. L'articolazione della responsabilità di direzione politica e di coordinamento è tenuta distinta dall'articolazione organizzativa dei ministeri.

In secondo luogo la proposta di parere suggerisce di riconoscere al settore dell'agricoltura una autonoma struttura ministeriale. Recependo quanto emerso nel dibattito in Commissione, la proposta di parere invita il Governo a considerare – in sede di definizione delle competenze del nuovo ministero – le forti connessioni esistenti tra le politiche agricole e le politiche ambientali, con particolare riferimento alle problematiche della tutela dell'ambiente naturale quali quelle delle foreste e delle acque.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 13 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata dal deputato Aldo Cennamo, relatore, nella giornata di venerdì 23 luglio. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per lunedì 26 luglio ore 20.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 13 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza convocato per le ore 20 della giornata odierna si svolgeranno le audizioni informali del Ministro per la funzione pubblica nonché dei Professori Sabino Cassese e Bruno Dente sul provvedimento in esame.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti « Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, fa notare che il provvedimento in esame riguarda il trasferimento agli enti locali delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessario per dare attuazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti il mercato del lavoro. Segnala alcuni aspetti critici: in particolare il rinvio a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui uno riguarda specificamente l'individuazione delle risorse finanziarie per l'aspetto del personale. Invita poi il Governo a fornire chiarimenti sulla questione posta al punto 7 della relazione allegata agli schemi di decreto in esame inerente la carenza di personale che, per competenza, dovrà essere trasferito nei costituendi uffici delle regioni Abruzzo e Lombardia: occorre precisare sul punto come si intende far fronte all'impegno di spesa che si rende necessario. Fa notare inoltre come si rendono necessari nuovi stanziamenti di spesa per la costituzione degli uffici di conciliazione delle controversie del lavoro e per gli uffici da istituire nelle nuove province: si pone dunque l'esigenza di una verifica da parte del Ministero del tesoro circa la congruità dei nuovi stanziamenti. Sottolinea quindi il fatto che solo nella regione Puglia per la città di Bari, nella regione Campania per la città di Napoli, nella regione Piemonte per la città di Torino e nella regione Toscana per la città di Pistoia si è proceduto al trasferimento di un dirigente nei relativi uffici. Per tutti gli altri uffici delle province non è stata effettuata nessuna assegnazione di personale con qualifica dirigenziale: occorre che il Governo fornisca chiarimenti sul punto. Conclude sottolineando che le predette incongruenze del testo normativo possono determinare ulteriori rinvii nell'attuazione della riforma.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), *relatore*, sottolinea la natura e le finalità dell'ente cui si riferisce il decreto in esame. Istituito per provvedere all'organizzazione e al funzionamento dell'esposizione universale da tenersi a Roma nel 1942, l'ente EUR intendeva rispondere alla finalità di costituire un quartiere di civile abitazione dotato di una serie di sedi per lo svolgimento di attività culturali, espositive, congressuali, sportive.

Il decreto in esame prevede la trasformazione dell'ente in società per azioni attraverso una particolare procedura. Nella prima fase si prevede la nomina da parte del Ministero del tesoro di una Commissione con il compito di effettuare la valutazione del patrimonio di cui risulta titolare l'ente EUR. In seguito a tale ricognizione si dovranno individuare una serie di beni di tipo infrastrutturale da trasferire al Comune di Roma. Si procederà successivamente all'approvazione della relazione di stima ad opera del Ministro del tesoro ed infine alla convocazione dell'assemblea sociale per l'approvazione dello statuto con cui si attuerà la trasformazione in società per azioni. Riferisce che l'articolo 3 disciplina l'oggetto sociale, cioè la gestione e la valorizzazione del complesso dei beni e soprattutto la promozione e l'organizzazione di iniziative nel campo congressuale, espositivo, artistico, sportivo e ricreativo. Al personale dipendente dell'ente si applica la disciplina civilistica, con riferimento alla contrattazione collettiva e alla previsione di procedure di mobilità in analogia con altri analoghi processi organizzativi. Evidenzia che l'articolo 6 prevede una par-

ticolare disciplina per i beni di interesse artistico e storico che fanno parte del patrimonio della società; gli amministratori della società entro dodici mesi dalla costituzione della società medesima presentano l'elenco dei beni; il ministro per i beni e le attività culturali individua quindi i beni che non rivestono carattere particolarmente importante e conseguentemente non ne assume alcuna titolarità; per tale operazione il ministro dispone di due anni dalla compilazione del suddetto elenco. Esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul decreto in esame segnala taluni punti che richiedono una migliore o diversa formulazione. Sottolinea l'esigenza di chiarire quale sia il titolare delle funzioni dell'ente durante la fase transitoria; evidenzia inoltre che l'EUR è un quartiere di Roma i cui servizi, a differenza di ogni altro quartiere della città, non risultano gestiti da parte dello stesso comune di Roma. Si pone pertanto la necessità di puntualizzare con maggiore chiarezza i casi in cui ricorra la possibilità per il comune di Roma e per la costituenda società di stipulare convenzioni per la gestione e la manutenzione dei servizi medesimi. Segnala l'esigenza di una più precisa formulazione per la disciplina dei dipendenti dell'ente EUR; occorre chiarire, in particolare, che la trasformazione non deve costituire in nessun caso una causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale medesimo. Conclude evidenziando la necessità di definire in modo più preciso l'ambito di riferimento delle «infrastrutture di pubblico servizio», rendendo esplicito in tal senso che le scuole vanno attribuite agli enti locali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 luglio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

Audizioni informali del professor Sabino Cassese e del professor Bruno Dente in merito allo schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale».

Le audizioni si sono svolte dalle 20.15 alle 20.50.

SEDE PLENARIA

Martedì 20 luglio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Gianfranco Morgando e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Franco Bassanini.

La seduta comincia alle 20,50.

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera *a*), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 14 luglio.

La Commissione passa ad esaminare gli emendamenti (*vedi allegato 2*) alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*).

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 1, ritenendo che la definizione di un comparto autonomo di contrattazione per il personale della Presidenza debba avvenire sulla base della legislazione vigente in materia di contrattazione collettiva.

Il sottosegretario di Stato, Franco BASSANINI fa presente che il Governo ha ritenuto fuori delega la definizione nel provvedimento in esame di un comparto per la Presidenza del Consiglio. Preannuncia che il ministro per la funzione pubblica ed il ministro per il tesoro si sono impegnati a dare direttiva all'ARAN per la definizione di comparti autonomi per il personale delle agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 1. Approva quindi l'emendamento Frattini 2 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Magnalbò 3 precisando che nel provvedimento concernente la riforma dell'organizzazione del Governo l'Agenzia per la protezione civile è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 3.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento D'Alessandro Prisco 4 nel senso di prevedere alla fine del punto 2 della proposta di parere la seguente osservazione « Appare opportuno precisare che in ogni caso resta ferma l'attuale posizione funzionale e strutturale della segreteria della Conferenza Stato-Regioni

e della segreteria della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali ».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 4, nel testo riformulato dal *relatore*.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Frattini 5 alla luce di quanto previsto nel testo del Governo sulla riforma dell'organizzazione del Governo.

Il sottosegretario di Stato, Franco BASSANINI, relativamente all'emendamento Frattini 5 fa notare che esso è in linea con il testo del Governo relativo alla riforma dei ministeri. A tal proposito osserva che in prospettiva, in un assetto federale dell'ordinamento, i commissari del Governo sono destinati a scomparire. A tutt'oggi in base alle scelte legislative operate si registra una riduzione dei poteri dei commissari di Governo. È indubbio che i commissari esercitino funzioni di coordinamento tra amministrazione statale e enti locali, il Governo ha però ritenuto opportuno prevedere nel testo sulla riforma dei ministeri che le funzioni del commissario di Governo siano esercitate dal prefetto il quale nell'esercizio delle attribuzioni commissariali dipende dal Presidente del Consiglio.

Il deputato Paolo PALMA (PPI) pur dichiarandosi favorevole all'emendamento Frattini 5, fa notare che quanto previsto nell'emendamento è da ritenersi implicito, visto che appare pacifica la dipendenza funzionale del prefetto dal Presidente del Consiglio limitatamente all'esercizio delle attribuzioni commissariali.

La Commissione approva l'emendamento Frattini 5. Approva quindi l'emendamento D'Alessandro Prisco 6 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Gubert 7.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 7.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Frattini 8, ritenendo che la scelta dei vicesegretari generali debba essere lasciata alla discrezionalità del Governo.

Il sottosegretario BASSANINI fa notare che non appare opportuno prevedere in una norma primaria un vincolo per la nomina dei vicesegretari generali della Presidenza del Consiglio. Si impegna comunque a considerare quanto previsto nell'emendamento Frattini 8.

La Commissione respinge l'emendamento Frattini 8; respinge quindi l'emendamento Gubert 9 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Alessandro Prisco 10.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 10; respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 11, Frattini 12, Gubert 13, Magnalbò 14, Gubert 15 e Magnalbò 16 sui quali il relatore esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 17, ritenendo inopportuno trovare una soluzione al problema sollevato nell'emendamento all'interno del provvedimento concernente il riordino della Presidenza del Consiglio.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 17; approva quindi l'emendamento Gubert 18 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 19 ritenendo congrua la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 7.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) fa presente che nella disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 7 non è prevista alcuna procedura concordata con l'amministrazione di provenienza.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 19. Respinge quindi l'emendamento Frattini 20 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 21 ritenendo opportuno rinviare alla contrattazione collettiva la definizione del regime contrattuale della Presidenza del Consiglio. Esprime perplessità sul trattamento del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio analogo a quello previsto per il personale degli organi costituzionali.

Il sottosegretario Franco BASSANINI condivide le considerazioni del presidente circa il trattamento dei dipendenti della Presidenza del Consiglio. A tal proposito osserva che è da tenere distinta la questione di un comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dalla questione relativa ad una equiparazione del trattamento del personale della Presidenza del Consiglio al trattamento dei dipendenti degli organi costituzionali.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 21; respinge quindi l'emendamento Gubert 22 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 23. Invita comunque a valutare attentamente la questione del personale attualmente in comando presso dipartimenti della Presidenza del Consiglio da trasferire ad altre amministrazioni.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI fa presente che la legge delega riconosce il diritto di opzione per il solo personale di ruolo della Presidenza del

Consiglio. Al personale in comando presso i dipartimenti della Presidenza trasferiti ad altre amministrazioni appare pertanto consentita solo la revoca del consenso al comando.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, fa notare che il comando presso la Presidenza del Consiglio comporta per il personale interessato la corresponsione dell'indennità prevista dalla legge. Rileva che qualora siano trasferiti presso altre amministrazioni dipartimenti della Presidenza del Consiglio il personale in comando presso i dipartimenti perderebbe l'indennità in mancanza di una precisa indicazione normativa. Propone pertanto di estendere quanto previsto al punto 13 della proposta di parere per il personale di ruolo anche al personale in comando.

Il Sottosegretario Franco BASSANINI dichiara di condividere la proposta di estendere la disciplina di cui al punto 13 anche al personale in comando presso la Presidenza del Consiglio nel caso di trasferimento dei dipartimenti presso altre amministrazioni al fine di non pregiudicare il consenso del personale medesimo al relativo trasferimento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), rileva che il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio e il personale distaccato presso la stessa Presidenza godono del medesimo trattamento retributivo, usufruendo entrambe le categorie di uguali indennità. L'unica differenza che caratterizza il personale di ruolo della Presidenza è la titolarità del diritto di opzione nel caso di assegnazione presso altre amministrazioni; il restante personale dispone invece, in tali casi, del diritto di revocare il proprio consenso al comando. Conclude evidenziando che se il punto di discriminazione tra le due categorie consiste nella mancanza del riconoscimento del predetto diritto di opzione, è sufficiente estendere la previsione di cui al punto 13 anche al personale distac-

cato proveniente dalla Presidenza del Consiglio.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Gubert 23 e propone di estendere quanto previsto al punto 13 della proposta di parere anche al personale in comando presso la Presidenza del Consiglio.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 23 e approva l'integrazione del punto 13 della proposta di parere depositata.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento D'Alessandro Prisco 24 circa la soppressione del punto 8 della proposta di parere; propone di riformulare la seconda parte dell'emendamento nel senso di prevedere al punto 9 della proposta di parere l'espressione « Il Governo valuti l'opportunità ».

La Commissione approva la prima parte dell'emendamento D'Alessandro Prisco 24; concorda il presentatore, la Commissione approva la seconda parte dell'emendamento nel testo riformulato dal relatore.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Magnalbò 25.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 25.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, dichiara assorbita nella proposta di parere l'emendamento Garra 26. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Magnalbò 26 precisando che le aree urbane sono a tutt'oggi di competenza del Ministero dei Lavori pubblici.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) segnala l'opportunità di far coincidere

l'entrata in vigore del provvedimento in esame con l'entrata in vigore del provvedimento concernente la riforma dell'organizzazione del Governo. Propone pertanto di rinviare anche l'entrata in vigore del riordino della Presidenza del Consiglio alla prossima legislatura come previsto per la riforma dei Ministeri.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSANINI chiarisce che nel provvedimento concernente la riforma dell'organizzazione del Governo si prevede che gli accorpamenti dei Ministeri entrino in vigore dalla prossima legislatura. I termini di entrata in vigore sono diversi per la riforma dell'Amministrazione fiscale e forse anche per l'Agenzia di protezione civile. Al fine di garantire il funzionamento di strutture amministrative la cui operatività non è rinviata alla prossima legislatura occorre prevedere il relativo trasferimento del personale.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 27; approva quindi l'emendamento Frattini 28 su cui il relatore esprime parere favorevole. Respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 29, Magnalbò 30, Magnalbò 31 e Magnalbò 32 sui quali il relatore esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, chiede chiarimenti in relazione all'emendamento Vedovato 33 circa la vigilanza del Ministero dell'Interno sull'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Il sottosegretario Franco BASSANINI fa presente che una direttiva comunitaria impone di riconoscere la vigilanza sull'Agenzia al Ministero diverso da quello competente in materia. Il Governo ha così previsto l'attribuzione delle funzioni di vigilanza al Ministero dell'interno anziché alla Presidenza del Consiglio proprio in virtù del fatto che la Presidenza è chiamata a svolgere compiti esclusivamente di indirizzo e coordinamento.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore* esprime parere contrario sull'emendamento Vedovato 33.

La Commissione respinge l'emendamento Vedovato 33; respinge quindi l'emendamento Garra 34 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore* invita al ritiro dell'emendamento D'Alessandro Prisco 35 precisando che al punto 13 della proposta di parere si affronta la questione delle conseguenze connesse all'esercizio del diritto di opzione da parte del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio. Relativamente agli incentivi appare opportuno rinviare a consultazioni con le organizzazioni sindacali.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), dopo aver premesso che il punto 13 della proposta di parere è da ritenere essenziale ai fini dell'attuazione della riforma fa notare l'opportunità di eliminare le parole da « e se possibile » fino alla fine del punto 13 in quanto il tema della incentivazione alla mobilità è materia assegnata alla contrattazione.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso si dichiara favorevole all'emendamento D'Alessandro Prisco 35.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 35; respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 36, Gubert 37 e Gubert 38 sui quali il relatore esprime parere contrario.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime perplessità sul punto 5) della proposta di parere concernente le politiche di pari opportunità. Non concorda infatti con il riferimento a tutte le politiche antidiscriminatorie.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, concorda con le osservazioni della senatrice e pertanto propone

di sopprimere al punto 5) della proposta di parere l'espressione da «inoltre si ravvisa» fino a «(articolo 13)».

La Commissione approva la modifica del punto 5) della proposta di parere illustrata dal relatore.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone infine di integrare la proposta di parere nel senso di prevedere, tra le competenze del Presidente del Consiglio, la possibilità di sottoporre al Consiglio dei ministri le decisioni sulle questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra le Amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti amministrativi ai fini della valutazione complessiva e della armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

La Commissione approva l'integrazione alla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, propone di rinviare alla seduta convocata per mercoledì 21 luglio alle ore 13,30 la deliberazione sul parere nel suo complesso.

La Commissione consente.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 luglio.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI non essendovi iscritti a parlare

dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunica che la proposta di parere sarà depositata dal senatore Villone, *relatore*, nella giornata di mercoledì 21 luglio alle ore 18.

Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternative è fissato per giovedì 22 luglio alle ore 20.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22,10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 »

Schema di decreto legislativo recante « Riordino della Scuola superiore della Pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Schema di decreto legislativo recante « Trasformazione dell'ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR) in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Schema di decreto legislativo recante « Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

Schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti « Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
ON. VINCENZO CERULLI IRELLI**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto concernente « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

esaminate le osservazioni pervenute dalle Commissioni Affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

riscontrata la conformità del testo in esame ai principi ed ai criteri direttivi della delega che impongono di assicurare il collegamento funzionale operativo della Presidenza con le amministrazioni di settore, potenziando le funzioni di impulso, di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio e di trasferire dalla Presidenza ad altri ministeri o enti gli uffici e le relative funzioni di carattere operativo e gestionale, concernenti politiche di settore; nonché di assicurare alla stessa, autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria

esprime parere favorevole

formulando i seguenti indirizzi:

1. Con riferimento all'articolo 3, comma 2, si osserva che sarebbe opportuno disciplinare in modo più preciso il rapporto tra il dipartimento della Presidenza del Consiglio competente in materia di politiche comunitarie e le regioni, in relazione ai compiti che queste ultime possono direttamente esplicare in rap-

porto ai profili inerenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione europea.

Al medesimo articolo 3, comma 2, appare opportuno eliminare l'intesa con il ministero degli affari esteri per la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea.

2. All'articolo 4, comma 3, si propone di sostituire le parole « apposita struttura ai sensi dell'articolo 5, comma 1 » con le parole « di apposito dipartimento per gli affari regionali », così come previsto dallo schema per i dipartimenti per i rapporti con l'Unione Europea e per l'attività normativa.

3. Al comma 4 dell'articolo 5, si propone di specificare che il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è compreso nell'ambito del dipartimento per l'attività normativa del Governo.

4. Con riferimento all'autonomia organizzativa della Presidenza, appare opportuno che il Centro tecnico per la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, previsto dall'articolo 17 della legge 127/97 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522, con compiti di assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della Pubblica amministrazione ed operante sotto la direzione dell'AIPA, sia inquadrato nell'ambito della struttura organizzativa della Presidenza, al fine di conseguire l'essenziale obiettivo dell'interscam-

bio dei dati e delle informazioni con tutte le amministrazioni pubbliche e per il più efficace svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento generale, ad essa affidate dal legislatore.

5. Per quanto concerne le politiche di pari opportunità, appare opportuno unificare nell'ambito della Presidenza del Consiglio i compiti di promozione e coordinamento delle politiche delle pari opportunità attualmente suddivise tra varie amministrazioni dello Stato e a tal fine prevedere un apposito dipartimento. Inoltre, si ravvisa anche la necessità di ricondurre al dipartimento stesso la responsabilità non solo delle politiche di pari opportunità tra uomo e donna (pari opportunità in senso stretto), ma di tutte le politiche antidiscriminatorie, attualmente non attribuite ad alcuna amministrazione e invece contemplate nel trattato di Amsterdam (articolo 13); nonché la necessità di attribuire al dipartimento le funzioni di indirizzo e coordinamento e verifica dell'utilizzazione dei Fondi europei relativi alle pari opportunità in senso stretto ed alle politiche sull'uguaglianza e sul divieto di discriminazione.

6. A proposito della norma di cui all'articolo 7, comma 3, laddove si prevede l'inquadramento selettivo « a parità di qualifica » nei ruoli della Presidenza, del personale di altre amministrazioni in servizio presso le stesse, si fa presente l'opportunità di prevedere l'inquadramento « di norma a parità di qualifica », consentendo quindi un inquadramento in posizione superiore almeno per i casi in cui una lunga permanenza nell'esercizio della funzione superiore (ad esempio un triennio) possa renderlo opportuno.

7. Relativamente all'articolo 7, comma 5, si segnala l'opportunità di coordinare la norma relativa alla cessazione di efficacia dei decreti di utilizzo del personale estraneo e di quello in prestito, addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche, in occasione dell'insediamento del nuovo Governo, con quanto dispone l'articolo 31, comma 4, legge 400/88, ai sensi del quale i decreti di conferimento di incarico di esperti, e quelli relativi a

dipendenti della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale, in posizione di comando o fuori ruolo, cessano di avere efficacia se non confermati entro tre mesi dal giuramento del nuovo Governo.

8. All'articolo 8, comma 1, lettera *b*), valuti il Governo l'opportunità di non trasferire il dipartimento per gli Italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri, trattandosi di una struttura specializzata non nella gestione operativa ed amministrativa, bensì in attività di impulso, promozione e coordinamento.

9. All'articolo 8, comma 1, lettera *c*), si segnala l'opportunità di lasciare la collocazione dell'ufficio di segreteria del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate presso la Presidenza, in quanto organo che svolge un'attività di indirizzo e coordinamento proprio della Presidenza stessa e non di gestione.

10. All'articolo 8, comma 1, lettera *d*), appare incongruo, in relazione all'area funzionale riguardante le aree urbane, il riferimento ivi effettuato all'articolo 42 dello schema di decreto legislativo sul riordino dei ministeri, posto che quest'ultimo individua le aree funzionali di spettanza dell'istituendo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

11. Sempre in relazione all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), relativo al trasferimento dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi al Ministero dei Lavori Pubblici, si segnala l'opportunità di rinviare il termine del detto trasferimento al 2001, per non causare un rallentamento nella gestione dei numerosi interventi programmati e in corso d'opera per il Grande Giubileo del 2000, affidati alla responsabilità di detto ufficio.

12. Al comma 1, lettera *e*) dell'articolo 8 occorre chiarire che tutte le funzioni e i compiti già attribuiti al dipartimento per l'informatica e l'editoria sono trasferiti al Ministero per i beni culturali, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 47, comma 2, del testo sul riordino dei ministeri.

13. Il personale di ruolo della Presidenza, in virtù della norma della legge

delega [articolo 12, comma 1, lettera *c*)], ha il diritto di optare per il ruolo della stessa Presidenza in caso di trasferimento ad altra amministrazione della struttura nella quale esso è incardinato. L'esercizio di tale diritto, che in questa sede non può essere posto in discussione, potrebbe dare luogo ad un effettivo svuotamento di alcune strutture della Presidenza anche ad alto tasso di specializzazione (si pensi ad esempio ai delicati compiti del dipartimento degli affari sociali), laddove queste vengono trasferite ad altre amministrazioni, vanificando di fatto l'utilità stessa della riforma. È noto infatti che il personale della Presidenza gode di un trattamento economico che presenta aspetti più vantaggiosi rispetto a quello in godimento ad altre amministrazioni. In conseguenza la Commissione ritiene necessario inserire una norma che conservi al personale della Presidenza, che opti per transitare nei ruoli delle amministrazioni di destinazione, il trattamento economico in godimento e se possibile, nell'ambito della più generale politica dell'incentivazione dei trasferimenti, alcune specifiche norme di incentivazione.

14. Si ravvisa infine l'opportunità di inserire nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza, in quanto attinente alle politiche generali del Paese, il Comitato nazionale per la bioetica attualmente istituito con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 23 marzo 1999 e previsto nella proposta di legge Pieroni ed altri, approvata dal Senato della Repubblica in data 25 settembre 1997.

15. All'articolo 10, comma 2, è opportuno che vengano soppressi gli ultimi due periodi, dal momento che essi contengono un vincolo inammissibile per il legislatore futuro, ritenendo necessario rimettere alle leggi successive il compito di stabilire una più adeguata disciplina in materia di attribuzione di funzioni a ministri senza portafoglio e a specifici uffici e dipartimenti della Presidenza, in armonia con il provvedimento in esame.

16. All'articolo 10, comma 8, sarebbe opportuno chiarire che la competenza della Presidenza del Consiglio per i rapporti con le confessioni religiose riguarda il complesso delle attribuzioni istituzionali relative alle confessioni religiose, mentre tutti gli aspetti inerenti alla tutela delle libertà dei singoli restano affidate alla competenza del Ministero dell'interno nell'ambito della tutela dei diritti civili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera *d*), dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dei ministeri.

17. Con riferimento al medesimo articolo 10, si segnala al Governo di rivedere accuratamente le norme che sono incompatibili con il presente decreto, in particolare le disposizioni della legge 400/88.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante « Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

EMENDAMENTI

Al preambolo, dopo il terzo capoverso inserire il seguente: considerato che, per gli aspetti contrattuali relativi al personale, va riaffermata la necessità che, attraverso gli strumenti di indirizzo e di direttiva dell'ARAN, il Governo promuova la definizione di un comparto autonomo di contrattazione che tenga conto del ruolo peculiare di supporto diretto all'attività del Capo del Governo che la Presidenza del Consiglio e il suo personale sono tenuti a svolgere;

1. Frattini.

Al punto 1 premettere il seguente:

All'articolo 2, comma 2, tra le funzioni proprie della Presidenza e del Presidente del Consiglio si ritiene debba essere inserita quella del coordinamento delle intese con le confessioni religiose e i culti cattolici, richiamata anche all'articolo 10, comma 8, del presente schema di decreto.

2. Frattini.

Al punto 1 premettere il seguente:

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni » aggiungere le seguenti: « la promozione ed i coordinamento delle politiche di protezione civile e il potere di ordinanza in materia di protezione civile ».

3. Magnalbò.

Al punto 2 sopprimere le parole: al fine di lasciare la massima flessibilità organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. d'Alessandro Prisco.

Dopo il punto 2, inserire il seguente:

All'articolo 4, comma 3, sarebbe opportuno riformulare il secondo periodo (che contiene tra l'altro un richiamo erroneo all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo sul riordino dei ministeri, che si compone di un unico comma) in modo da precisare – alla luce del fatto che gli uffici territoriali del governo nei copoluoghi di Regione, organi sostitutivi delle prefetture, esercitano le funzioni di commissario di Governo, e cioè proprio i compiti di raccordo tra Stato e autonomie regionali e locali che restano doverosamente attribuiti alla Presidenza del Consiglio – che il principio di cui all'articolo 4, comma 3, per cui il Presidente del Consiglio « si avvale » dei commissari del Governo, deve essere inteso e rafforzato nel senso che il prefetto – commissario del Governo (titolare dell'ufficio territoriale nel capoluogo di regione) ha un rapporto di dipendenza funzionale esclusiva con il Capo del Governo limitatamente all'esercizio delle attribuzioni commissariali, fermo il rapporto di dipendenza organica (e funzionale) dal ministero dell'interno per tutte le altre attribuzioni prefettizie.

5. Frattini.

Al punto 3 sostituire le parole: specificare che il nucleo con le seguenti: specificare che la Segreteria del Nucleo.

6. d'Alessandro Prisco.

Inserire dopo il punto 3 il seguente punto:

All'articolo 5, comma 5, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: « Di tali strutture fa parte almeno un dirigente di ruolo presso la Presidenza ».

7. Gubert.

Dopo il punto 3, inserire il seguente:

All'articolo 5, comma 6, ritiene la Commissione che quando siano nominati più vicesegretari generali, almeno uno di essi debba esser scelto tra i dirigenti del ruolo della Presidenza del Consiglio, al fine di assicurare anche la continuità della gestione organizzativa che il rapporto organico del personale dirigenziale interno può opportunamente garantire.

8. Frattini.

Inserire dopo il punto 3) il seguente punto:

All'articolo 5), comma 6), aggiungere, dopo le parole: vicesegretari generali, *le seguenti parole:* almeno uno dei quali dirigente di ruolo presso la Presidenza.

9. Gubert.

Al punto 4, sopprimere: in quanto sembra che l'inquadramento nella Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura che ha compiti prevalentemente tecnico-operativi non sia in contrasto con i criteri previsti dalla delega di cui all'articolo 12 della legge n. 59 del 1997.

10. D'Alessandro Prisco.

Inserire dopo il punto 5) il seguente punto:

All'articolo 7) sopprimere il comma 1.

11. Gubert.

Dopo il punto 5, inserire il seguente:

All'articolo 7, comma 1, alla luce del fatto che lo schema di decreto prefigura un'amministrazione totalmente modificabile con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sia nell'assetto organizzativo sia nella determinazione del contingente organico e che conseguentemente esclude un nucleo stabile di struttura che, indipendentemente dall'avvicinarsi dei governi, possa garantire la contiguità e l'imparzialità dell'azione amministrativa (esigenza tanto più necessaria data la maggiore prossimità al potere politico che caratterizza la Presidenza del Consiglio rispetto ai ministeri), la Commissione ritiene opportuno prevedere che gli incarichi dirigenziali — oltre che secondo le altre forme attualmente previste dalla disposizione citata — siano conferiti in via prioritaria ai dirigenti collocati nella specifica area di un ruolo unico riservato allo svolgimento delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, nella quale disporre la confluenza dei dirigenti provenienti dal ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

12. Frattini.

Inserire dopo il punto 5) il seguente punto:

All'articolo 7), comma 1), dopo le parole: « sono conferiti », inserire le seguenti parole: « , in via prioritaria, ai dirigenti collocati nella specifica area del ruolo unico relativa allo svolgimento delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, nonché.

13. Gubert.

Inserire dopo il punto il seguente punto:

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: sono conferiti, sono inserite le seguenti: , in via prioritaria, ai dirigenti collocati nella specifica area del ruolo unico relativo allo svolgimento delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, nonché.

14. Magnalbò, Siliquini, Carrara, Messa, Migliori.

Inserire dopo il punto 5) il seguente punto:

All'articolo 7), dopo il comma 1), inserire il seguente: «1-bis. Nella specifica area del ruolo unico di cui al comma 1), confluiscono i dirigenti provenienti dal ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

15. Gubert.

Inserire dopo il punto 5 il seguente punto:

All'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Nella specifica area del ruolo di cui al comma 1, confluiscono i dirigenti provenienti dal ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

16. Magnalbò, Siliquini, Carrara, Messa, Migliori.

Inserire dopo il punto 5) il seguente punto:

All'articolo 7), comma 2) dopo la parola: «livello», aggiungere la parola «dirigenziale», e dopo le parole «non dirigenziale», aggiungere le seguenti parole: «del personale di ruolo inquadrato o idoneo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; del personale di ruolo inquadrato ai sensi degli articoli 10) e 12) della legge

28 ottobre 1986, n. 730; del personale con riserva di legge per l'inquadramento ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71.

17. Gubert.

Al punto 6 sopprimere: in quanto l'ipotesi di inquadramento in posizione superiore contrasta con le norme vigenti: decreto legislativo n. 29 del 1993 e successivi modificazioni.

18. D'Alessandro Prisco.

Sostituire il punto 6) con il seguente:

All'articolo 7, sopprimere il comma 3.

19. Gubert.

Dopo il punto 6, inserire il seguente:

La Commissione ritiene necessario che alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, sia attribuito carattere transitorio, non apparendo rispondente ai criteri di buon andamento dell'amministrazione e di certezza delle situazioni giuridiche la circostanza che il potere di determinare la percentuale dei posti riservati per l'inquadramento del personale ministeriale in prestito costituisca una facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri attribuita a regime.

20. Frattini.

Dopo il punto 6, inserire il seguente:

All'articolo 7, comma 4, sostituire il primo periodo fino a «Presidenza», con le seguenti parole: «Il Presidente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le organizzazioni sindacali, provvede all'emanazione delle direttive volte a definire il regime contrattuale separato e autonomo per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio.

21. Gubert.

Dopo il punto 7), inserire il seguente:

All'articolo 7, aggiungere il comma seguente:

« 5-bis. Il personale di prestito, dirigenziale e non dirigenziale, può essere inquadrato a domanda nei ruoli della Presidenza, nei limiti dei posti disponibili, al termine delle operazioni di cui all'articolo 9. Il personale eventualmente in eccedenza è collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbirsi con le successive vacanze del ruolo ».

22. Gubert.

Dopo il punto 7), inserire il seguente:

All'articolo 7, aggiungere il comma seguente:

« 5-bis. Il personale di prestito in servizio presso strutture trasferite ad altra amministrazione può, a domanda, essere collocato anche in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione ricevente; il personale che opta per il rientro nell'amministrazione di appartenenza verrà trasferito in una sede di servizio su sua richiesta, anche in soprannumero ».

23. Gubert.

Ai punti 8 e 9, sopprimere le parole: in quanto si lascerebbero alla Presidenza del Consiglio dei ministri compiti di gestione, e comunque si contraddirebbe il principio della riunificazione di compiti omogenei in un'unica responsabilità.

24. d'Alessandro Prisco.

Al punto 8), premettere il seguente:

ART. 8.

All'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera a).

25. Magnalbò.

Al punto 9) della proposta di parere, inserire la seguente osservazione:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera c).

26. Garra.

Inserire al punto 10), la seguente osservazione:

ART. 8.

All'articolo 8, comma 1, lettera d), sopprimere le parole « aree urbane e ».

27. Magnalbò.

Al punto 11, dopo le parole: segnalare l'opportunità, *inserire le seguenti:* considerato tra l'altro che tra l'Ufficio e il ministero esiste uno sperimentato rapporto di delega.

28. Frattini.

Sostituire il punto 12) con il seguente punto:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera e).

29. Magnalbò.

Inserire al punto 12) la seguente osservazione: All'articolo 8, comma 1, lettera e), sostituire le parole: « al ministero per i beni e le attività culturali » con le seguenti: « ad apposita Agenzia presso il Ministero delle attività produttive ».

30. Magnalbò.

Dopo il punto 12) inserire il seguente punto:

All'articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

« 3-bis. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle

attività produttive, di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni ed i compiti attribuiti al Dipartimento del Turismo, con le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane ».

31. Magnalbò.

Dopo il punto 12) inserire il seguente punto:

All'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente: « a decorrere dalla data di cui al comma 4, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite all'agenzia per la Protezione Civile con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, secondo le previsioni di cui agli articoli 74 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuiti al Dipartimento della Protezione Civile e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'agenzia per la Protezione Civile è soggetta alla vigilanza del Presidente o, per sua delega, dal Ministro dell'interno, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nel Capo IV del Titolo V del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri ».

32. Magnalbò.

Aggiungere il seguente punto 12-bis: occorre sostituire il comma 8, dell'articolo 8, con il seguente: « sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione le funzioni di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.

33. Vedovato.

Inserire dopo il punto 12) la seguente osservazione: All'articolo 8, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui

il presente decreto entra in vigore, sono trasferite ad apposita agenzia le funzioni ed il personale di segreteria del Comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinaria, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del comma 8.

34. Garra.

Al punto 13 sopprimere le parole da: e se possibile... fino alla fine, in quanto il tema della incentivazione alla mobilità è materia assegnata alla contrattazione.

35. d'Alessandro Prisco.

Dopo il punto 13) inserire il seguente punto:

All'articolo 9, comma 5, rigo secondo, sostituire le parole: « ai dipendenti ivi contemplati » con le seguenti: « a tutti i dipendenti interessati dai trasferimenti di cui all'articolo 8 ».

36. Magnalbò.

Inserire dopo il punto 13) il seguente punto:

All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: « scadenza anteriore. », aggiungere le seguenti: « In aggiunta al diritto di opzione, il personale di ruolo in servizio presso strutture periferiche può essere inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, presso altra struttura della pubblica amministrazione ubicata nella medesima località di servizio ».

37. Gubert.

Inserire dopo il punto 13) il seguente punto:

All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: « Presidenza stessa, », aggiungere le seguenti: « il cui personale, a domanda, potrà transitare nei ruoli della Presidenza. Alla Presidenza stessa sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie e materiali ».

38. Gubert.